

**Direttive  
per l'uso dei defibrillatori automatici  
da parte di personale non sanitario**  
(del 28 marzo 2008)

IL MEDICO CANTONALE

Richiamati il Codice penale svizzero (art. 34 cpv. 2, 117, 125, 128, 129), l'art. 128 e segg. del Codice delle Obbligazioni, gli art. 54 e 62 della Legge sanitaria, nonché l'art. 3 e segg. dell'Ordinanza federale sui dispositivi medici;  
preso atto della comprovata efficacia della rianimazione e della defibrillazione precoce in situazioni di arresto cardiorespiratorio;  
ritenuta la necessità di stabilire un quadro di riferimento uniforme per il corretto uso degli apparecchi denominati «defibrillatori automatici» da parte anche di non professionisti;  
richiamate le raccomandazioni dello Swiss Resuscitation Council (SRC) del 17 maggio 2001 e relativo aggiornamento del 2005;  
richiamato il messaggio 5591 del 9 novembre 2004 – con relativo rapporto – sul “Piano cantonale di intervento primario in caso di arresto cardiaco”, nonché il conseguente mandato del DSS alla FCTSA;  
su proposta della Commissione medica della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA);  
emana le seguenti Direttive:

**Art. 1** Il documento «**Direttive e raccomandazioni per la formazione e l'esecuzione della defibrillazione con defibrillatori esterni automatici e semiautomatici (DAE)**» emanato il 17 maggio 2001 dalla SRC, funge da base concettuale per la realizzazione di corsi di formazione e per la pratica della defibrillazione da parte di soccorritori non professionali.

**Art. 2** Le persone in possesso di un defibrillatore seguono un corso di rianimazione di base (BLS) e di utilizzo del defibrillatore (DAE), conforme all'arte medica. La Commissione medica della FCTSA definisce in Ticino il contenuto dei corsi.

**Art. 3** È definito «soccorritore non professionale» la persona che soccorre ed usa defibrillatori, ma sprovvista di qualsivoglia formazione sanitaria e non rientrante nel novero degli operatori sanitari ai sensi degli art. 54 e 62 della Legge sanitaria.

**Art. 4** L'età minima per frequentare i corsi ed usare il DAE è fissata a 14 anni.

**Art. 5** La presenza degli apparecchi defibrillatori sul territorio cantonale va comunicata a Ticino soccorso 144. In caso di utilizzo puntuale (es. manifestazioni sportive) vanno comunicati a Ticino soccorso 144 i dati relativi alla manifestazione.

**Art. 6** Il proprietario è responsabile della verifica del corretto funzionamento del defibrillatore, della sua manutenzione, dell'aggiornamento dei software di analisi del ritmo cardiaco, nonché dell'accesso all'apparecchio.

**Art. 7** Ogni impiego reale del defibrillatore comporta:

- a) l'annuncio immediato alla centrale Ticino soccorso 144,
- b) l'intervento urgente di un servizio di soccorso professionale,
- c) la redazione di un protocollo dell'evento, da conservare nella cartella sanitaria del paziente,
- d) la supervisione medica (a posteriori) da parte della Commissione medica della FCTSA.

**Art. 8** Ogni inosservanza delle presenti direttive va tempestivamente segnalata al Medico cantonale.

**Art. 9** Le presenti Direttive sostituiscono le Raccomandazioni del Medico cantonale del 14 febbraio 2002. Esse entrano immediatamente in vigore<sup>1</sup> e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale.

---

Pubblicato nel BU **2008**, 200.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 8 aprile 2008 - BU 2008, 200.